

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 170

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

9 luglio 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2005/C 170/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 170/02	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	2
2005/C 170/03	Avviso di chiusura dell'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese	9
2005/C 170/04	Estensione del mandato dei membri della camera professionale del gruppo «politica delle imprese»	11
2005/C 170/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3838 — Avid/Pinnacle) ⁽¹⁾	13
2005/C 170/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3856 — Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV) ⁽¹⁾	14
2005/C 170/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3693 — TPV/Philips (Monitors)) ⁽¹⁾	15
	II Atti preparatori	
	

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III *Informazioni***Commissione**

2005/C 170/08	Invito a presentare proposte — EAC22/2005 — Tempus III: Guida per i candidati 2005/2006	16
2005/C 170/09	Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»	18

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 luglio 2005

(2005/C 170/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1904	SIT	tolar sloveni	239,48
JPY	yen giapponesi	133,84	SKK	corone slovacche	38,941
DKK	corone danesi	7,4546	TRY	lire turche	1,6050
GBP	sterline inglesi	0,68630	AUD	dollari australiani	1,6089
SEK	corone svedesi	9,4296	CAD	dollari canadesi	1,4607
CHF	franchi svizzeri	1,5530	HKD	dollari di Hong Kong	9,2551
ISK	corone islandesi	78,51	NZD	dollari neozelandesi	1,7725
NOK	corone norvegesi	7,8755	SGD	dollari di Singapore	2,0289
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 255,75
CYP	sterline cipriote	0,5736	ZAR	rand sudafricani	8,2439
CZK	corone ceche	30,248	CNY	renminbi Yuan cinese	9,8523
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3170
HUF	fiorini ungheresi	247,82	IDR	rupia indonesiana	11 669,49
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,524
LVL	lats lettone	0,6959	PHP	peso filippino	66,752
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,3150
PLN	zloty polacchi	4,0726	THB	baht thailandese	50,161
RON	leu rumeni	3,5828			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 170/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 1/04		
Stato membro	Repubblica federale di Germania		
Regione	Sassonia-Anhalt		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Direttiva del Land Sassonia-Anhalt riguardante la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese per promuovere la partecipazione a fiere e esposizioni		
Base giuridica	Mittelstandsförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, vom 27. Juni 2001 (GVBl. LSA Nr. 27/2001) Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt über die Gewährung von Zuwendungen an kleine und mittelständische Unternehmen zur Beteiligung an Messen und Ausstellungen (MBL. LSA 52/2003, S. 856) Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des Ministeriums der Finanzen LSA vom 01.02.2001, MBL. LSA S. 239, geändert durch RdErl. des MF vom 4.9.2003, MBL. LSA, S. 657)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	1,4 mio EUR di cui 0,35 mio EUR di fondi del Land
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere dall'1.1.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2004		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si	
	Aiuto limitato a settori specifici		
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	Oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere		
	— Tutti i servizi		
	Oppure		
	Trasporti		
	Servizi finanziari		
	Altri servizi		

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome: Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt</p> <p>Indirizzo: Hasselbachstraße 4 D-39104 Magdeburg</p>
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	<p>Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:</p> <p>a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure <p>b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.</p> <p>Si</p>
Numero dell'aiuto	XS 4/04
Stato membro	Germania
Regione	<p>Regioni- categoria D assistite conformemente alla parte II, paragrafo 2.5 del 33° Programma quadro nell'ambito dell'Azione comune (AC) «Miglioramento delle strutture economiche regionali»</p> <p><u>In Baviera:</u> Landkreise: Bad Kissingen, Kronach, Kulmbach, Rhön-Grabfeld</p> <p><u>A Brema:</u> Kreisfreie Stadt Bremen</p> <p><u>Nell'Assia:</u> Landkreise: Waldeck-Frankenberg, Vogelsbergkreis</p> <p><u>In Bassa Sassonia:</u></p> <p>a) Kreisfreie Städte: Braunschweig, Delmenhorst, Oldenburg, Salzgitter (mit Baddeckenstedt)</p> <p>b) Landkreise: Emsland, Hildesheim, Lüneburg, Nienburg, Oldenburg, Osterholz, Peine, Soltau-Fallingb., Wolfenbüttel (ohne Baddeckenstedt)</p> <p><u>Nella Renania settentrionale-Vestfalia:</u> Kreisfreie Städte: Mönchengladbach, Krefeld</p> <p><u>Nella Renania-Palatinato:</u> Landkreis Bad Kreuznach</p> <p><u>Nello Schleswig-Holstein:</u></p> <p>a) Kreisfreie Städte: Mönchengladbach, Krefeld</p> <p>b) Landreise: Plön, Rendsburg-Eckernförde</p> <p>Regioni- categoria E assistite conformemente alla parte II, paragrafo 2.5 del 33° Programma quadro nell'ambito dell'Azione comune (AC) «Miglioramento delle strutture economiche regionali»</p> <p><u>In Baviera:</u></p> <p>a) Kreisfreie Städte: Coburg, Weiden</p> <p>b) Landkreise: Coburg, Haßberge, Neustadt a.d. Walnaab, Schwandorf</p> <p><u>Nell'Assia:</u> Landkreis Fulda</p> <p><u>In Bassa Sassonia:</u></p> <p>a) Kreisfreie Stadt Wolfsburg</p> <p>b) Landkreis Gifhorn</p> <p><u>Nello Schleswig-Holstein:</u> Landkreis Herzogtum Lauenburg</p>

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuti concessi nell'ambito dell'Azione comune (AC) «Miglioramento delle strutture economiche regionali», a favore delle PMI che hanno sede al di fuori delle regioni assistite ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3 del trattato CE (regioni assistite-categorie D e E)		
Base giuridica	Teil II Ziffer 2.5.1 des 33. Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (GA) und des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» vom 6. Oktober 1969		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	20 mio EUR al massimo
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere dall'1.1.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle piccole e medie imprese	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	Si	
	Aiuto limitato a settori specifici		
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	Oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere		
	— Tutti i servizi		
	Oppure		
	Trasporti		
	Servizi finanziari		
	Altri servizi		

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

In Baviera:

Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540, D-84028 Landshut
Regierung der Oberpfalz, Emmeramsplatz 8/9, D-93047 Regensburg
Regierung von Oberfranken, Ludwigstraße 20, D-95444 Bayreuth

A Berlino

Investitionsbank Berlin, Abteilung Wirtschaftsförderung, Bundesallee 210, D-10719 Berlin

Nel Brandeburgo

InvestitionsBank des Landes Brandenburg, Postfach 90 02 61, D-14438 Potsdam

A Brema:

WfG, Bremer Wirtschaftsförderung GmbH, Kontorhaus am Markt, Langenstraße 2-4, D-29195 Bremen
BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung GmbH, Am Alten Hafen 118, D-27568 Bremerhaven

Nell'Assia:

InvestitionsBank Hessen AG (IBH), Schumannstraße 4-6, D-60325 Frankfurt am Main,
Succursale di Wiesbaden: Abraham-Lincoln-Str. 38-42, D-65189 Wiesbaden;
Succursale di Kassel: Kurfürstenstraße 7, D-34117 Kassel

Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore

Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern, Johannes-Stelling-Straße 14, D-19048 Schwerin, Tel.: 0385-588/0, Fax: 0385-588/5861, E-Mail: poststelle@wm.mv-regierung.de
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Hauptsitz Schwerin, Werkstraße 213, D-19061 Schwerin, Tel.: 0385-6363-0, Fax: 0385-6363-1212, E-Mail: info@lfi-mv.de

Nella Bassa Sassonia:

Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH, Günther-Wagner-Allee 12-14, D-30177 Hannover, Tel.: 30031-0, E-Mail: info@nbank.de

Nella Renania settentrionale-Vestfalia

Un istituto di credito a scelta del richiedente (banca dell'impresa)

Nella Renania-Palatinato

Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH, Holzhofstraße 4, D-55116 Mainz

Nella Saarland

Der Minister für Wirtschaft, Am Stadtgraben 6-8, D-66111 Saarbrücken

In Sassonia:

Sächsische Aufbaubank GmbH, Pirnaische Straße 9, D-01069 Dresden

Nella Sassonia-Anhalt

Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, D-39104 Magdeburg

Nello Schleswig-Holstein:

Investitionsbank Schleswig-Holstein, Fleethörn 29-31, D-24103 Kiel, Per domande conformemente ai paragrafi 5.1.3 e 5.1.4:
Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH (ttz), Wittland 10, D-24109 Kiel

In Turingia

Thüringer Aufbaubank (TAB), Gorkistraße 9, D-99084 Erfurt, con le sedi regionali
Regionalbüro Suhl, Am Bahnhof 3, D-98529 Suhl
Regionalbüro Gera, Friedrich-Engels-Straße 7, D-07545 Gera
Regionalbüro Artern, Johannisstraße 1, D-06556 Artern

Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.	Si	No
---	---	----	----

Numero dell' aiuto:	XS 49/04		
Stato membro:	Polonia		
Regione:	Tutto il paese		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto:	Programma di aiuto alle piccole e medie imprese sotto forma di agevolazioni fiscali		
Base giuridica:	Art. 48 § 1 pkt 1 i 2 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz. U. Nr 95, poz. 954)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:	Regime di aiuti	Importo annuo totale	61,93 milioni di euro
		Credito garantito	
	Aiuto individuale	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto:	Conformemente all'articolo 4, paragrafi 2-6 e articolo 5 del regolamento rozporządzenia	Si	
Data di applicazione:	01/05/2004		
Durata del regime o dell'aiuto individuale:	Fino al 31/12/2006		
Obiettivo dell'aiuto:	Aiuto alle piccole e medie imprese	Si	
Settori economici interessati:	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alle piccole e medie imprese	Si	
	Aiuto limitato a settori specifici:	No	
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere		
	— Tutti i servizi		
	oppure		
	Servizi di trasporto		
	Servizi finanziari		
	Altri servizi		

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:	Nome: Organi dell'amministrazione tributaria: 1) il direttore dei servizi fiscali, il direttore dei servizi doganali, il sindaco, il presidente dell'autorità distrettuale o di voievodato con funzione di organo di primo grado, 2) il presidente del tribunale fiscale e il presidente del tribunale doganale con funzione di: a) organo d'appello per le decisioni del direttore dei servizi fiscali e del direttore dei servizi doganali, b) tribunale di primo grado, sulla base di norme particolari, c) organo d'appello per le decisioni del tribunale di primo grado, 3) organo d'appello per l'amministrazione locale — con funzione di organo d'appello per le decisioni del sindaco e del presidente di voievodato. 4) il Ministero delle Finanze pubbliche è un organo dell'amministrazione tributaria con funzione di: a) organo di primo grado d'ufficio nei casi di dichiarazione di nullità di una decisione, di riapertura di un procedimento, di modifica o annullamento di una decisione o di dichiarazione del termine di validità di una decisione, b) organo d'appello per le decisioni di cui alla lettera a).		
	Indirizzo Tutto il paese		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato:	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	
Numero dell'aiuto	XS 73/04		
Stato membro	Danimarca		
Regione			
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	BornGlobal Programmet		
Base giuridica	Lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke		
Spesa prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale annuale	1 687 500 DKK (pari a 226 815 EUR)
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	A decorrere dal 5 agosto 2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31 dicembre 2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto destinato alle PMI	Sì	

Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	
	Aiuto limitato a settori specifici	Sì
	— Miniere di carbone	
	— Industria manifatturiera	
	oppure	
	Siderurgia	
	Cantieri navali	
	Fibre sintetiche	
	Industria automobilistica	
	Altre industrie manifatturiere	Sì
	— Tutti i servizi	
	oppure	
	Trasporti	
	Servizi finanziari	
	Altri servizi	Sì
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd	
	Indirizzo: Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì

Avviso di chiusura dell'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

(2005/C 170/03)

1. INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2005, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾, la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni nella Comunità di nove categorie di prodotti originari della Repubblica popolare cinese (di seguito: «RPC»), a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio ⁽²⁾.

Il 27 maggio 2005 la Commissione ha chiesto l'avvio di consultazioni formali con la RPC, in conformità del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC e a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, per quanto riguarda le categorie di prodotti 4 (magliette) e 115 (filati di lino). La Commissione ha potuto tempestivamente disporre di una serie di indicazioni circa il verificarsi di un andamento instabile degli scambi per questi prodotti, dovuto a distorsioni del mercato.

2. CHIUSURA DELL'INCHIESTA DI SALVAGUARDIA

A seguito delle consultazioni tenutesi il 10 giugno 2005, in conformità del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all'OMC, la Commissione e le autorità della RPC hanno concordato un memorandum d'intesa relativo ai limiti quantitativi per le importazioni originarie della RPC nella Comunità per quanto riguarda dieci categorie di prodotti; sei di queste categorie sono oggetto dell'inchiesta in corso, e cioè: categoria 4 (magliette), categoria 5 (maglie), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (camicette), categoria 31 (reggiseni) e categoria 115 (filati di lino o di ramiè). In conseguenza della conclusione del memorandum d'intesa, il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1084/2005 ⁽³⁾ e l'inchiesta di salvaguardia in corso relativa ai prodotti contemplati nel memorandum medesimo deve essere chiusa.

Quanto alle rimanenti tre categorie di prodotti oggetto dell'inchiesta, ossia la categoria 12 (calze e calzini), la categoria 15 (cappotti o soprabiti da donna) e la categoria 117 (tessuti di lino), che non sono state incluse nel memorandum d'intesa concordato con la RPC, la Commissione ritiene che nel loro caso, malgrado l'incremento delle importazioni originarie della RPC, la situazione complessiva dei produttori comunitari non richieda l'adozione di misure in conformità del paragrafo 242 della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della RPC all'OMC ⁽⁴⁾ e a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, per i motivi illustrati di seguito:

Categoria 12 (calze e calzini)

Sebbene le importazioni originarie della RPC di prodotti che rientrano nella categoria 12 abbiano registrato un significativo

incremento nel corso del primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004, il tasso di crescita di queste importazioni originarie della RPC è in diminuzione. La crescita registrata nel primo trimestre del 2005, pari al 305 %, è scesa al 246 % nel periodo gennaio-aprile 2005.

Quanto alla situazione dei produttori comunitari che fabbricano i prodotti in questione, risulta che tanto la produzione quanto l'occupazione sono rimaste pressoché stabili nel corso del primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004, benché vi siano segnali di un calo degli ordini.

Categoria 15 (cappotti o soprabiti da donna)

Sebbene le importazioni originarie della RPC di prodotti che rientrano nella categoria 15 abbiano registrato un significativo incremento nel corso del primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004, il livello di guardia, definito negli orientamenti indicativi sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, non era stato raggiunto al termine dei primi quattro mesi del 2005. Non solo, ma il tasso di crescita delle importazioni originarie della RPC è in diminuzione: la crescita registrata nel primo trimestre del 2005, pari al 181 %, è scesa al 158 % nel periodo gennaio-aprile 2005.

L'incremento delle importazioni originarie della RPC, pur essendo percentualmente assai elevato, è stato interamente assorbito da un aumento del consumo apparente nella Comunità. In termini assoluti, infatti, le importazioni originarie della RPC sono aumentate di 9 milioni di unità nel corso del primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004, mentre il consumo apparente nella Comunità ha registrato, nel corso di questo stesso periodo, una crescita di oltre 10 milioni di unità.

Per quanto riguarda la situazione dei produttori comunitari che fabbricano i prodotti in questione, risulta che, sebbene la produzione abbia registrato un leggero calo durante il primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004, il livello dei profitti di questi produttori comunitari si è mantenuto stabile e su valori positivi, né si è osservata una contrazione eccezionale dell'occupazione.

Categoria 117 (tessuti di lino)

Sebbene le importazioni originarie della RPC di prodotti che rientrano nella categoria 117 abbiano registrato un significativo incremento nel corso del primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004, questo aumento (all'incirca 2 300 tonnellate) è stato in larga misura realizzato a discapito degli esportatori di altri paesi terzi. L'incremento complessivo delle importazioni nella Comunità, infatti, è stato di sole 700 tonnellate circa.

⁽¹⁾ GU C 104 del 29.4.2005, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 930/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19.

⁽⁴⁾ Documento WT/MIN(01)3 del 10 novembre 2001.

Benché i prezzi unitari medi delle importazioni dalla RPC siano inferiori a quelli praticati da altri principali fornitori, tali prezzi si sono mantenuti stabili nel corso del primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004.

Per quanto riguarda la situazione dei produttori comunitari che fabbricano i prodotti in questione, risulta che, sebbene la produzione abbia registrato un calo significativo (di circa 4 000 tonnellate) nel corso del primo trimestre del 2005 rispetto allo stesso periodo del 2004, non emerge con evidenza che tale

contrazione sia dovuta unicamente all'incremento delle importazioni originarie della RPC.

3. CONCLUSIONI

Per i motivi illustrati in precedenza, l'inchiesta di salvaguardia avviata il 29 aprile 2005 relativamente alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese è chiusa.

Estensione del mandato dei membri della camera professionale del gruppo «politica delle imprese»

(2005/C 170/04)

In conformità delle disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, e 3 della decisione 2000/690/CE della Commissione dell'8 novembre 2000, relativa all'istituzione di un gruppo «politica delle imprese», ⁽¹⁾ la Commissione ha esteso il mandato dei membri della camera professionale fino al 31 dicembre 2005, eccezion fatta per coloro che nel frattempo hanno rassegnato le dimissioni. I membri della camera professionale sono:

Sławomir ADAMCZYK

Louis APAP-BOLOGNA

Edwige AVICE

Francesco BELLOTTI

Henryka BOCHNIARZ

Juan CANALS OLIVA

Jesús CATANIA COBO

Josef CÍLEK

Martine CLÉMENT

Dimitri DANILATOS

Jean-Claude DETILLEUX

Ladislav DOBRODENKA

Elisabeth FELDER

Norbert FRIOB

Luigi GASPAROLLO

George HERSBACH

Jürgen HINZ

Jean-François HOFFELT

Arndt Günter KIRCHHOFF

Péter KÖVES

Emma MARCEGAGLIA

Marialina MARCUCCI

Jörg MITTELSTEN SCHEID

Gordon MURRAY

Uldis OSIS

Colin PERRY

Gina QUIN

Vassilis ROLOGIS

⁽¹⁾ GU L 285 del 10.11.2000, pag. 24, quale modificata dalla decisione 2003/247/CE del 9.4.2003, GU L 93 del 10.4.2003, pag. 27.

Pekka SAIRANEN
Albertino SANTANA
Salvador SANTOS CAMPANO
Barbara SCHENK
Brane SEMOLIC
Richard SIMMONS
François SOULAGE
Piet STEEL
Yiannis TAVOULARIS
Leelo UMBSAAR
Gediminas VAITIEKŪNAS
Betty VAN ARENTHALS
William David WALBURN
Wanda WOLNY

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3838 — Avid/Pinnacle)

(2005/C 170/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 29 giugno 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Avid Technology Inc. («Avid», U.S.A.) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Pinnacle Systems Inc. («Pinnacle», U.S.A) mediante trasferimento ed acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Avid: produzione e vendita di software audio e video digitali e di prodotti hardware per la produzione, manifattura, gestione e distribuzione di media digitali;
 - per D: produzione e vendita di prodotti video digitali per i consumatori e l'industria dei media professionali.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3838 — Avid/Pinnacle, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. COMP/M.3856 — Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV)**

(2005/C 170/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 luglio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Lockheed Martin Corporation («Lockheed Martin», USA) e acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa United Launch Alliance (USA) mediante trasferimento di elementi dell'attivo ad una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Lockheed Martin: prodotti e servizi legati alla ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione, manutenzione di sistemi tecnologici avanzati (inclusi sistemi e servizi di lancio spaziale),
- Boeing: aerei commerciali, industria della difesa e spaziale (inclusi sistemi e servizi di lancio spaziale) e servizi collegati,
- United Launch Alliance: fornitura di servizi di lancio spaziale al governo degli Stati Uniti tramite utilizzo di veicoli di lancio Atlas e Delta.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3856 — Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3693 — TPV/Philips (Monitors))

(2005/C 170/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 luglio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa TPV Technology Limited («TPV», Hong Kong (PRC)) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Philips Monitors Hong Kong Holding Limited Ltd («Philips Monitors», Hong Kong (PRC)) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per TPV: tecnologie relative a monitor display, progettazione e produzione di monitors,
- per Philips Monitors: progettazione e produzione di monitors, e televisori a schermo piatto.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3693 — TPV/Philips (Monitors), al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC22/2005

Tempus III: Guida per i candidati 2005/2006

(2005/C 170/08)

1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Tempus, il programma dell'Unione europea per la collaborazione transeuropea in materia di istruzione superiore, fornisce borse per lo sviluppo e la ristrutturazione dell'istruzione superiore nei paesi partner. Tempus sostiene i progetti di collaborazione multilaterali che coinvolgono istituti di istruzione superiore degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner che formano consorzi di progetti. Il coordinamento nazionale è garantito mediante la presentazione di progetti che rispettano le priorità nazionali per l'applicazione di Tempus, definite su base annuale dalla Commissione e dalle autorità competenti di ciascun paese partner.

I tre strumenti principali di collaborazione attraverso il programma Tempus sono i seguenti:

- Progetti europei comuni (PEC): progetti a medio termine con una strategia «ascendente» che prevede la riforma a livello istituzionale.
- Misure strutturali e complementari (MSC): progetti a breve termine con una strategia «discendente» destinata alla riforma a livello nazionale.
- Borse di mobilità individuali (BMI): destinate a fornire al personale accademico e amministrativo del settore dell'istruzione superiore la possibilità di beneficiare di periodi limitati di mobilità all'estero.

2. CANDIDATI AMMISSIBILI

Al programma Tempus possono partecipare varie istituzioni e organizzazioni, dagli istituti di istruzione superiore ad istituti non accademici come organizzazioni non governative, società commerciali, industrie e autorità pubbliche.

Tali istituzioni devono avere la sede in uno dei seguenti paesi che partecipano al programma:

- I venticinque Stati membri della Comunità europea;
- I paesi partner, che attualmente includono i seguenti paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro ⁽¹⁾; i seguenti paesi dell'Europa dell'est e dell'Asia centrale: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan; i seguenti partner mediterranei: Algeria, Egitto, Israele ⁽²⁾, Giordania, Libano, Marocco, l'Autorità palestinese, Siria e Tunisia.

Istituzioni ed organizzazioni dei seguenti gruppi di paesi possono partecipare ai progetti Tempus ma in regime di autofinanziamento:

- I seguenti paesi candidati: Bulgaria, Romania e Turchia ⁽³⁾;
- I seguenti paesi altamente industrializzati: Australia, Canada, Islanda, Giappone, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti d'America.

3. BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI

Il programma Tempus è finanziato dai programmi di collaborazione regionale CARDS (Balcani occidentali), MEDA (paesi del Mediterraneo) e TACIS (Europa dell'est, Caucaso e Asia centrale). Si prevede che saranno messe a disposizione le seguenti somme: per CARDS circa 16 milioni di EURO, per MEDA circa 20 milioni di EURO e per TACIS circa 27 milioni di EURO.

⁽¹⁾ Il Kosovo si trova sotto un'amministrazione civile internazionale ad interim, conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 10 giugno 1999.

⁽²⁾ Poiché non beneficia dei fondi bilaterali MEDA, la partecipazione di Israele si intende in regime di autofinanziamento.

⁽³⁾ Anche la Croazia è un paese candidato ma rimane un paese partner ammissibile per il finanziamento Tempus.

Le borse richieste per misure strutturali e complementari e progetti europei comuni saranno pari al 95 % dei costi totali ammissibili del progetto; il rimanente 5 % deve essere cofinanziato dal richiedente o dal consorzio.

Di norma la durata di ciascuna delle misure è limitata a tre anni per i Progetti europei comuni, a un anno per le Misure strutturali e complementari e a otto settimane per le Borse di mobilità individuali.

La sovvenzione massima per progetti europei comuni di due anni è di 300 000 EURO e per progetti europei comuni di tre anni è di 500 000 EURO.

Le misure strutturali e complementari possono durare fino ad un anno e la sovvenzione massima è di 150 000 EURO.

Le borse di mobilità individuali possono durare da una a otto settimane con un importo di 840 EURO settimanali e un importo massimo per spese di viaggio di 1 500 EURO.

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Termini annuali per la presentazione delle domande delle borse di mobilità individuali: **15 ottobre 2005, 15 febbraio 2006.**

Termini annuali per la presentazione delle domande delle misure strutturali e complementari: **15 ottobre 2005, 15 febbraio 2006.**

Termine annuo per la presentazione delle domande dei progetti europei comuni: **15 dicembre 2005.**

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'invito a presentare proposte del programma Tempus (la «Guida per i candidati» per la realizzazione nel 2005/2006) è stato pubblicato sul seguente sito. In questo sito sono elencate anche le pubblicazioni relative a proposte scelte e all'ammissibilità delle domande di sovvenzione di taluni paesi partner:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html

Le domande di finanziamento devono rispettare le condizioni stabilite nell'invito a presentare proposte ed essere presentate nei moduli elettronici previsti a tal fine nel citato sito Internet.

Invito a presentare proposte di azioni indirette di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»

(2005/C 170/09)

1. Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽²⁾ (di seguito «il programma specifico»).

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 9 dicembre 2002 un programma di lavoro ⁽³⁾ (di seguito «il programma di lavoro») che presenta più dettagliatamente gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche del programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006) ⁽⁴⁾ (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azioni indirette di RST sono da presentarsi secondo le modalità specificate negli inviti a presentare proposte.

2. I presenti inviti a presentare proposte di azioni indirette di RST (di seguito «gli inviti») comprendono la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte negli allegati. Gli allegati contengono, in particolare, le informazioni relative al termine ultimo per la presentazione delle proposte di azioni indirette di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione C(2002)4789 della Commissione, modificata dalle decisioni C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961 e C(2005)2076, tutte decisioni non pubblicate.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

3. Le persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni specificate nelle regole di partecipazione e che non si trovano in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui alle regole di partecipazione o all'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (di seguito «i proponenti»), sono invitate a presentare alla Commissione europea proposte di azioni indirette di RST, fatte salve le condizioni di cui alle regole di partecipazione e all'invito interessato.

Le condizioni di partecipazione dei proponenti saranno verificate nell'ambito della negoziazione dell'azione indiretta di RST. Precedentemente, però, i proponenti saranno tenuti ad attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Dovranno inoltre trasmettere alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azioni indirette di RST o a collaborare alla presentazione di proposte di azioni indirette di RST.

4. Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, la Commissione fornisce ai proponenti delle «Guide del proponente» che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azioni indirette di RST. La Commissione mette anche a disposizione gli «Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e di selezione delle proposte» ⁽⁷⁾. Queste guide e detti orientamenti, nonché il programma di lavoro e altre informazioni riguardanti gli inviti possono essere richiesti alla Commissione agli indirizzi seguenti:

Commissione europea
The FP6 Information Desk
Direzione generale RTD
B-1049 Bruxelles, Belgio
Indirizzo Internet: www.cordis.lu/fp6

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ C(2003)883 del 27.3.2003, modificato da ultimo da C(2004)1855 del 18/05/2004.

5. I proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS ⁽¹⁾]. Un coordinatore può tuttavia, in casi eccezionali, chiedere alla Commissione l'autorizzazione di presentare una proposta in versione cartacea prima del termine ultimo dell'invito. La richiesta deve essere inviata per iscritto ad uno degli indirizzi seguenti:

European Commission
Arne Flaoyen
Directorate General RTD
SDME 8/4

B-1049 Brussels, Belgium

Indirizzo di posta elettronica: arne.flaoeyen@cec.eu.int

Nella richiesta occorre illustrare i motivi per cui si chiede di beneficiare di questa possibilità eccezionale. I proponenti che desiderano presentare la loro proposta in versione cartacea sono tenuti ad accertarsi che la loro richiesta di deroga e le procedure collegate siano portate a termine a tempo debito, in modo da rispettare il termine ultimo dell'invito.

Tutte le proposte di azioni indirette di RST devono contenere due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

Le proposte di azioni indirette di RST possono essere preparate off-line o on line, prima di essere inviate elettronicamente. La parte B delle proposte di azioni indirette di RST può essere presentata esclusivamente in formato pdf (portable document format compatibile con Adobe Versione 3 o più aggiornato con font incorporati). Documenti compressi (zippati) non saranno accettati.

L'applicazione software EPSS (da utilizzare off-line o on line) è reperibile nel sito Cordis: www.cordis.lu.

Le proposte di azioni indirette di RST inviate on line che risultano incomplete, illeggibili o che contengono virus non saranno accettate.

Le versioni di proposte di azioni indirette di RST inviate su un supporto elettronico rimovibile di memorizzazione (ossia, CD-ROM, dischetti), per posta elettronica o per fax non saranno accettate.

Qualsiasi proposta di azione indiretta, autorizzata alla presentazione cartacea, che si presenti incompleta, non sarà accettata.

Ulteriori dettagli sulle varie procedure di invio delle proposte sono riportate nell'allegato J degli Orientamenti concernenti le procedure di valutazione e selezione delle proposte.

6. Le proposte di azioni indirette di RST devono pervenire alla Commissione entro il termine ultimo (data e ora) previsto dal relativo invito. Le proposte di azioni indirette di RST che perverranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azioni indirette di RST che non soddisfano le condizioni relative al numero minimo di partecipanti indicate nell'invito interessato non saranno accettate.

Ciò vale anche per eventuali criteri di ammissibilità supplementari riportati nel programma di lavoro.

7. Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta concernente un'azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo (giorno e ora) specificato nell'invito in questione.

8. I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio per la richiesta di informazioni o la presentazione di una proposta di azione indiretta di RST).

⁽¹⁾ L'EPSS è un software di aiuto per l'elaborazione e la presentazione di proposte per via elettronica.

ALLEGATO 1

FP6-2005-Food-4-A

Informazioni concernenti gli inviti a presentare proposte — Progetti integrati e reti di eccellenza

1. **Programma specifico:** Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca
2. **Attività:** Area tematica prioritaria di ricerca «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari»
3. **Denominazione dell'invito:** Invito tematico nell'area «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari»
4. **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2005-FOOD-4-A
5. **Data di pubblicazione:** 9 luglio 2005
6. **Date di scadenza:** 5 ottobre 2005 ore 17.00 (ora di Bruxelles)

Per le proposte che superano la prima fase della valutazione, la scadenza per le proposte complete è l'8 febbraio 2006 alle 17.00 (ora di Bruxelles).

7. **Bilancio totale indicativo:** 83 milioni di euro, suddivisi come segue:

Strumento ⁽¹⁾	Milioni di euro
IP e NoE	83
STREP e CA	0
SSA	0

⁽¹⁾ IP = progetto integrato; NoE = rete di eccellenza; STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico.

8. **Settore oggetto dell'invito e strumenti:**

Settore	Argomento	Strumento
Settore 5.4.1: Intera catena alimentare	T 5.4.1.1	IP
	T5.4.1.2	IP
Settore 5.4.2: Epidemiologia delle malattie e delle allergie legate all'alimentazione	T5.4.2.1	NoE
Settore 5.4.3: Impatto dell'alimentazione sulla salute	T5.4.3.1	IP
Settore 5.4.4: Procedure di rintracciabilità lungo l'intera catena di produzione	T5.4.4.1	IP
	T5.4.4.2	IP
Settore 5.4.5: Metodi di analisi, individuazione e controllo	T5.4.5.1	NoE
Settore 5.4.6: Metodi di produzione e tecnologie più sicuri e rispettosi dell'ambiente e alimenti più sani	T5.4.6.1	NoE
Settore 5.4.7: Impatto sulla salute umana dei prodotti destinati all'alimentazione animale	-	-
Settore 5.4.8: Rischi per la salute dovuti a fattori ambientali	T5.4.8.1	IP

9. Numero minimo di partecipanti ⁽¹⁾:

Strumento	Numero minimo di partecipanti
IP, NoE	3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA Qualora nell'ambito di un settore sia particolarmente incoraggiata la partecipazione dei paesi beneficiari INCO, le proposte devono comprendere, oltre alla partecipazione minima prevista, almeno un partecipante di uno di questi paesi.

10. Limitazioni alla partecipazione: Nessuna**11. Accordo consortile:** I partecipanti ai progetti integrati (IP) e alle reti di eccellenza (NoE) sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile**12. Procedura di valutazione:**

- La procedura di valutazione prevede due fasi; la seconda fase prevede anche una valutazione a distanza.
- Per la prima fase, le proposte dovrebbero constare di 20 pagine al massimo (font 12 o superiore).
- Per le proposte che superano la prima fase, i coordinatori saranno tenuti a presentare una proposta completa entro una scadenza precisa (cfr. punto 6 precedente).
- In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13. Criteri di valutazione:

- Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio).
- Per la prima fase della valutazione, si considerano i criteri seguenti:
- Per i progetti integrati: pertinenza; impatto potenziale; eccellenza scientifica e tecnologica. Il punteggio minimo complessivo è 12 su 15.
- Per le reti di eccellenza: pertinenza; grado di integrazione e programma congiunto di attività. Il punteggio minimo complessivo è 8 su 10.
- Per la seconda fase di valutazione i criteri e i punteggi minimi singoli e complessivi sono precisati nell'allegato B del programma di lavoro.

14. Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti:

- Risultati della valutazione: i risultati della prima fase saranno disponibili in novembre 2005 e i risultati finali dovrebbero essere disponibili si prevede che saranno disponibili entro 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza di febbraio 2006.
- Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore entro la fine del 2006.

⁽¹⁾ SM = Stato membro dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stato associato; PCA = paese candidato associato; INCO = Cooperazione internazionale.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

ALLEGATO 2

FP6-2005-Food-4-B

Informazioni concernenti l'invito a presentare proposte per progetti specifici mirati nel campo della ricerca e azioni di coordinamento

1. **Programma specifico:** Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca
2. **Attività:** Area tematica prioritaria di ricerca «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari»
3. **Denominazione dell'invito:** Invito tematico nell'area «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari»
4. **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2005-FOOD-4-B
5. **Data di pubblicazione:** 9 luglio 2005
6. **Data di scadenza:** 5 ottobre 2005 ore 17.00 (ora di Bruxelles)
7. **Bilancio totale indicativo:** 34 milioni di euro, suddivisi come segue:

Strumento (¹)	Milioni di euro
IP e NoE	0
STREP e CA	34
SSA	0

(¹) IP = progetto integrato; NoE = rete di eccellenza; STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico.

8. Settore oggetto dell'invito e strumenti:

Settore	Argomento	Strumento
Settore 5.4.1: Intera catena alimentare	-	-
Settore 5.4.2: Epidemiologia delle malattie e delle allergie legate all'alimentazione	T5.4.2.2	STREP
Settore 5.4.3: Impatto dell'alimentazione sulla salute	T5.4.3.2	STREP
	T5.4.3.3	STREP
Settore 5.4.4: Procedure di rintracciabilità lungo l'intera catena di produzione	-	-
Settore 5.4.5: Metodi di analisi, individuazione e controllo	T5.4.5.2	STREP
	T5.4.5.3	STREP
Settore 5.4.6: Metodi di produzione e tecnologie più sicuri e rispettosi dell'ambiente e alimenti più sani	T5.4.6.2	CA
	T5.4.6.3	CA
	T5.4.6.4	STREP
	T5.4.6.5	STREP
	T5.4.6.6	STREP
Settore 5.4.7: Impatto sulla salute umana dei prodotti destinati all'alimentazione animale	T5.4.7.1	STREP
Settore 5.4.8: Rischi per la salute dovuti ai fattori ambientali	T5.4.8.2	STREP
	T5.4.8.3	STREP

9. **Numero minimo di partecipanti ⁽¹⁾:**

Strumento	Numero minimo di partecipanti
STREP e CA	3 soggetti giuridici indipendenti di 3 diversi SM o SA, di cui almeno 2 SM o PCA Qualora nell'ambito di un settore sia particolarmente incoraggiata la partecipazione dei paesi beneficiari INCO, le proposte devono comprendere, oltre alla partecipazione minima prevista, almeno un partecipante di uno di questi paesi.

10. **Limitazioni alla partecipazione:** nessuna11. **Accordo consortile:** I partecipanti a STREP e CA derivanti dal presente invito sono sollecitati, ma non tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.12. **Procedura di valutazione:**

- La procedura di valutazione prevede una sola fase, che può comprendere una fase di valutazione a distanza.
- In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13. **Criteri di valutazione:** Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).14. **Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti:**

- Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza.
- Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore entro la fine del 2006.

⁽¹⁾ SM = Stato membro dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stato associato; PCA = paese candidato associato; INCO = Cooperazione internazionale.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.

ALLEGATO 3

FP6-2005-Food-4-C

Informazioni concernenti l'invito a presentare proposte — Azioni di sostegno specifico

1. **Programma specifico:** Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca
2. **Attività:** Area tematica prioritaria di ricerca «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari»
3. **Denominazione dell'invito:** Invito tematico nell'area «Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari»
4. **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2005-FOOD-4-C
5. **Data di pubblicazione:** 9 luglio 2005
6. **Data di scadenza:** 8 febbraio 2006 ore 17.00 (ora di Bruxelles)
7. **Bilancio totale indicativo:** 8 milioni di euro, suddivisi come segue:

Strumento ⁽¹⁾	Milioni di euro
IP e NoE	0
STREP e CA	0
SSA	8

⁽¹⁾ IP = progetto integrato; NoE = rete di eccellenza; STREP = progetto specifico mirato nel campo della ricerca; CA = azione di coordinamento; SSA = azione di sostegno specifico.

8. **Settore oggetto dell'invito e strumenti:**

Settore	Argomento	Strumento
5.5 Azioni di sostegno specifico	(cfr. punto 5.5 del programma di lavoro per maggiori dettagli)	SSA

9. **Numero minimo di partecipanti ⁽¹⁾:**

Strumento	Numero minimo di partecipanti
SSA	1 soggetto giuridico di uno SM o SA

10. **Limitazioni alla partecipazione:** nessuna11. **Accordo consortile:** I partecipanti alle SSA nell'ambito del presente invito sono sollecitati, ma non tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.12. **Procedura di valutazione:**

- La procedura di valutazione prevede una sola fase, che può comprendere una fase di valutazione a distanza.
- In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.

13. **Criteri di valutazione:** Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, si veda l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio, nonché il punteggio minimo complessivo).14. **Calendario indicativo della valutazione e della conclusione dei contratti:**

- Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza.
- Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi al presente invito entreranno in vigore entro la fine del 2006.

⁽¹⁾ SM = Stati membri dell'UE; SA (comprendenti i PCA) = Stati associati; PCA = paesi candidati associati.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.